

**LA RAGIONEVOLEZZA NELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
ITALIANA. UN RIFLESSO DELLA RAGIONEVOLEZZA NEL DIRITTO*****

**A RAZOABILIDADE NA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL ITALIANA.
UMA REFLEXÃO DA RAZOABILIDADE NO DIREITO**

NATALINA STAMILE

Assegnista di ricerca Università "Magna Graecia" di Catanzaro (Italia). Contatto:
natalinastamile@yahoo.it

ABSTRACT

La ragionevolezza è oggetto di riflessione in relazione ad alcuni determinati settori del diritto, in special modo in seno alla giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana in cui è costantemente richiamata in relazione alla risoluzione di controversi casi giuridici. Cosicché nel diritto costituzionale la ragionevolezza sembra utilizzata in differenti livelli di indagine, facendo attenzione ad evitare il rischio di farla apparire come un guscio vuoto. Prendendo spunto dalla riflessione della più accorta dottrina, accompagnata dall'elaborazione giurisprudenziale, si tenterà di dimostrare il ruolo decisivo svolto dalla ragionevolezza in ordine alla quotidiana operatività nella dinamica dell'intero sistema. Tanto da indurre a ritenere che ad essa possa essere assegnata una funzione architettonica insostituibile, quella di essere garante di delicati equilibri. Infatti, l'esigenza di equilibrio tra principi e valori fondamentali, in collisione e divergenti, si può risolvere solo mediante un bilanciamento e quindi tramite un richiamo anche alla ragionevolezza.

PAROLE CHIAVE: Ragionevolezza; Corte costituzionale; principio di uguaglianza; giudizio di legittimità.

RESUMO

Razoabilidade é um objeto de reflexão em relação a algumas áreas específicas do direito, especialmente no âmbito da jurisprudência do Tribunal Constitucional italiano em que é constantemente referido em conexão com a resolução de casos jurídicos controversos. Assim, no direito constitucional da razoabilidade parece usada em diferentes níveis de investigação, tendo o cuidado de evitar o risco de ele aparecer

como uma concha vazia. Tomando como exemplo o reflexo da doutrina mais prudente, acompanhado pelo desenvolvimento da jurisprudência, tentaremos demonstrar o papel decisivo desempenhado pela razoabilidade em relação à operação diária na dinâmica de todo o sistema. De forma a sugerir que a ele pode ser atribuída uma função insubstituível arquetônica, a de ser o garante dos equilíbrios delicados. Na verdade, a necessidade de equilíbrio entre os princípios e valores fundamentais, colidindo e divergentes, só pode ser resolvido por meio de um equilíbrio e, portanto, também um lembrete para razoabilidade.

PALAVRAS CHAVE: Razoabilidade; Tribunal Constitucional; Princípio da Igualdade; Julgamento de Legitimidade.

1. INTRODUZIONE

In questa sede affronterò il tema della ragionevolezza nella giustizia costituzionale italiana e mi soffermerò ad illustrare le modalità con le quali i giudici della Corte Costituzionale italiana utilizzano la ragionevolezza e le riflessioni sviluppate in merito dalla più rilevante dottrina italiana; in conclusione tenterò di evidenziare le opportunità ed i rischi di un eccessivo ricorso alla ragionevolezza. Ed anche se ciò che esporrò è un atto di estrema sintesi, ben lontano dall'essere una risposta definitiva ed esaustiva, confido vivamente che questo momento di riflessione contribuirà a spingere l'indagine verso nuovi approfondimenti¹.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento proposto voglio precisare che l'intera mia ricerca rintraccia la sua linea guida nella teoria dell'argomentazione giuridica formulata da Robert Alexy ed, in special modo, nella problematica vertente su cosa possa essere considerato un argomento giuridicamente valido e ragionevole. Il pensiero di Alexy, infatti, rimane sullo sfondo dello studio in quanto teoria del discorso razionale come teoria dell'argomentazione giuridica e del bilanciamento tra principi. La teoria dell'argomentazione giuridica di Alexy, infatti, m'appare essere il più valido approccio alternativo al metodo logico - deduttivo. Alexy, nel formulare la sua teoria, prende le mosse dalla definizione fornita dalla prima sezione della Corte Costituzionale federale tedesca, sentenza 14 gennaio 1973, secondo cui la decisione del giudice si

¹ L'idea posta a base di questa riflessione ha il suo *incipit* in una delle sezioni della mia tesi di Dottorato in "Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo" presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro (Italia), il cui titolo è "**La ragionevolezza nel diritto**".

fonda su “una argomentazione razionale”². Asserire che il giudice debba basarsi su di una “argomentazione razionale” significa estendere tale esigenza di razionalità dell’argomentazione a tutti i casi in cui è richiesta una motivazione della decisione. Pertanto, il problema di offrire una argomentazione giuridica razionale smette di essere esclusiva del filosofo del diritto o del teorico del diritto e prende a coinvolgere tutti gli operatori giuridici. Quindi, per tentare di delineare il concetto di argomentazione giuridica razionale, la prima questione da risolvere diviene quella di stabilire quale sia il legame tra la ragionevolezza e l’argomentazione razionale³.

Sarebbe interessante e proficuo poter approfondire anche quest’aspetto dello studio ma, proprio perché conscia dell’enorme ampiezza del “fenomeno ragionevolezza”, è necessario fare delle scelte ed, in questa sede, ho volutamente deciso di tentare di circoscrivere l’odierna indagine alla non sempre pacifica relazione tra la ragionevolezza e la giustizia costituzionale.

2. ALLA RICERCA DI UNA “GIURIDICITÀ RAGIONEVOLE”

Il tema della giustizia costituzionale è stato da sempre oggetto di attenzione da parte non solo dei costituzionalisti ma anche dei teorici del diritto. Tra questi non è mancato chi ha osservato che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sembra emergere un sempre più cospicuo ricorso alla categoria concettuale della ragionevolezza, tanto che, secondo tali studiosi, il pensiero dei giudici delle leggi è sempre più rivolto alla travagliata individuazione di una c.d. “Giuridicità Ragionevole”⁴.

Il costante rinvio al principio di ragionevolezza costituisce un dato inconfutabile tanto da indurre a domandarsi, se ciò non costituisca un forte indizio di valenza semantica di una dimensione giuridica, lontana, tuttavia, dall’essersi affermata e

² Cfr.: *BVerfGE* 34, 269 (287), sentenza nota come *Rechtsfortbildungsbeschluss*, sulla interpretazione evolutiva ed integrativa del diritto.

³ In tal senso è opportuno osservare che lo studio condotto da Alexy non è il solo ad aver sondato queste tematiche, infatti, si rilevano in tal senso contributi di eminenti studiosi quali Aulis Aarnio, Neil MacCormick, Aleksander. Questi autori conducono accurate analisi sul ragionamento giuridico ed elaborano acute riflessioni relative alla razionalità ed al ragionamento. Per un maggiore approfondimento si rinvia a: M. Atienza, **Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica**, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 203; M. Atienza, **Para una teoría de la argumentación jurídica**, en *Doxa*, 1990, v. 8, p. 39ss.; nonché M. Atienza, **A propósito de la argumentación jurídica**, en *Doxa*, 1998, v. 21, p. 33ss.; S. Berteà, **Certeza del diritto e argomentazione giuridica**, Soveria Mannelli, 2002, p. 77.

⁴ E. G. Saraceni, **L’Autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza**, Milano, 2004, così come P. M. Vipiana, **Introduzione al principio di ragionevolezza nel diritto pubblico**, Padova, 1993.

manifestata nella sua completezza, tanto da essere soggetta a continui ed ulteriori sviluppi.

Innumerevoli sono le pronunce con cui la Consulta vaglia la legittimità di una legge sulla base del parametro della ragionevolezza. I giudici, però, pur menzionando la maggior parte delle volte il termine ragionevolezza *expressis verbis*, rimangono assiomatici, ovvero utilizzano tale categoria concettuale senza definirla o specificarla. Inoltre va evidenziato che, ad un uso giurisprudenziale così consistente e significativo, non corrisponde un effettivo approfondimento concettuale in seno alla dottrina italiana. Da ciò nasce la difficoltà di indicare con sufficiente coerenza e necessario rigore in cosa questa “ragionevolezza” consista. Talvolta questa parrebbe essere fatta coincidere col criterio dell’uguaglianza, talaltra con quello dell’adeguatezza allo scopo od al fine (sia esso quello perseguito dalla legge sottoposta al controllo di costituzionalità sia esso quello di una più ampia portata iscritto nella costituzione medesima)⁵. Operando in tal modo, il giudice costituzionale ha escogitato una soluzione, per molti versi, efficace, dando però vita ad una serie di problematiche, tra cui la maggiore è, appunto, l’individuazione del concetto stesso di ragionevolezza.

A tutto ciò va aggiunto che le riflessioni svolte sul sindacato di ragionevolezza operato dalla Corte Costituzionale italiana hanno evidenziato il ricorso ad un linguaggio di tipo perifrastico, ovvero i confini teorici, logici ed applicativi utilizzati dai giudici sono così largamente indefiniti che l’impiego del termine appare assumere una valenza suggestiva-allusiva, appunto perifrastica, piuttosto che specificatamente referenziale⁶.

Nè può essere omessa un’ulteriore osservazione: nella pratica della Corte non sempre si è fatto e si fa uso dello specifico termine “ragionevolezza” o del suo aggettivo derivato (“ragionevole”), ma, facendo ricorso a termini che implicano concetti simili o connessi, solo apparentemente paragonabili, sono stati utilizzati locuzioni come

⁵ Si legga M. La Torre, *Ragione e Diritto in Una introduzione alla filosofia del diritto*, a cura di M. La Torre e A. Scerbo, Soveria Mannelli, 2003, p. 39; nonché M. La Torre, *Introduzione* in AA. VV. **La ragionevolezza nel diritto**, a cura di M. La Torre e A. Spadaro Torino, 2002, p. 4 ss. Per un maggiore approfondimento si veda: M. La Torre, **Sullo spirito mite delle leggi, ragione, razionalità, ragionevolezza**, Napoli, 2012, *passim*. Questo scritto ha come base la “*inaugural lecture*” tenuta dall’autore all’Università di Hull nell’ottobre del 2001.

⁶ G. Scaccia, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, p. 2.

logicità o coerenza logica (o semplicemente coerenza⁷), razionalità⁸, congruità⁹, equità¹⁰, contraddittorietà¹¹, adeguatezza e proporzionalità¹²; non arbitrarietà delle leggi¹³; non mancano neanche richiami mediante litote, o l'uso della tecnica linguistica delle endiadi. Ne segue un rinvio a schemi argomentativi ed a tipologie di giudizio non sempre differenti, ed, a volte persino fungibili.

La ragionevolezza diventa per tal via un parametro di giudizio duttile e non omogeneo, dotato di forte incisività ed è proprio grazie a questa sua natura ed a questa

⁷ *Ex multis*: Corte Cost. 11 febbraio 1988, n. 156; Corte Cost. 26 ottobre 1988, n. 1010; Corte Cost. 24 febbraio 1992, n. 67; Corte Cost. 9 marzo 1992, n. 87; Corte Cost. 15 aprile 1992, n. 175. Il sindacato di ragionevolezza delle leggi si incentra, prevalentemente, sulla valutazione della coerenza tra disposizione legislativa in questione ed un elemento di rafforzamento, individuato dalla Corte, ma non sempre in maniera univoca. Il giudice delle leggi fa riferimento alla ratio della legge alla quale appartiene la norma soggetta al suo controllo, alla sua funzione, nonché allo scopo cui è preordinata, Cfr.: P. M. Vipiana, *Op. cit.*, p. 16. Sul punto si veda, altresì, G. Zagrebelsky, *Su tre principi della ragionevolezza* in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella Corte Costituzionale, Riferimenti comparatistici**, Milano, 1994, p. 179 ss, in cui l'autore divide il sindacato di ragionevolezza in giudizio di uguaglianza, di razionalità e di giustizia, ponendo quest'ultimo a presidio rispettivamente della coerenza e dell'equità.

⁸ Anche se di rado, il giudice delle leggi utilizza il sostantivo razionalità e/o il suo aggettivo derivato, ritenendoli sinonimi di ragionevolezza e/o di ragionevole; Cfr.: Corte Cost. 28 febbraio 1992, nn. 73 e 74; altresì, vi sono casi in cui il giudice a quo prospetta, nell'ordinanza, la questione di legittimità costituzionale in riferimento ex art. 3 della Costituzione italiana ed al principio di ragionevolezza, mentre la Corte, accogliendo la questione prospettata, la definisce irrazionale a mente dell'art. 3 succitato; a tal riguardo si veda, a titolo esemplificativo, Corte Cost. 14 ottobre 1998 n. 268.

⁹ *Ex multis*: Corte Cost. 5 febbraio 1992, n. 37, in cui si parla espressamente di limitazione irragionevole ed incongruente, risultando lampante l'uso della tecnica linguistica delle endiadi.

¹⁰ Autorevoli teorizzazioni intendono la ragionevolezza come generale imperativo che commisurerebbe la legittimità costituzionale delle leggi alla loro capacità di corrispondere alle aspettative di giustizia del caso concreto, approssimando così il controllo della Corte ad un giudizio equitativo. G. Zagrebelsky, **La giustizia costituzionale**, 1988, p. 156 ss.; Id., *Il diritto mite*, Torino, 1992, p. 183 e ss.; Id., **Su tre principi della ragionevolezza**, cit., p. 179 ss.

¹¹ Si parla di incompatibilità logica della norma con la sua dimensione sintattica o di incoerenza della disposizione con altre dello stesso atto normativo, per indicare una c.d. contraddittorietà intrinseca, distinta da una c.d. contraddittorietà estrinseca, ovvero la disarmonia della disciplina legislativa rispetto alle logiche dell'ordinamento. In tal senso vedi Scaccia, *Op. cit.*, p. 4. Altresì, A. M. Sandulli, **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, Dir. Soc., 1975, p. 561 ss.: « [...] il difetto di ragionevolezza si concreterebbe in due "somme figure". Da un lato si registra l'applicazione travalicatrice, da parte del legislatore, delle "formule elastiche" che la Costituzione "asigna come confine teologico al suo operato". Dall'altro lato si annovera l'incoerenza normativa, che può, a sua volta, manifestarsi sotto forma di contraddittorietà, ossia contrasto logico delle statuizioni rispetto agli obiettivi enunciati in motivazione, ovvero rispetto ad altre disposizioni del medesimo o di altri testi legislativi compresenti nel sistema, oppure, ancora, rispetto al sistema nel suo complesso; impertinenza, vale a dire mancanza di correlazione logica del meccanismo legislativo rispetto agli obiettivi da perseguire; inadeguatezza, cioè carenza di proporzione fra gli strumenti legislativi e l'obiettivo»; A. Baldassare, *Corte Costituzionale e principio di uguaglianza* in AA.VV. **La Corte Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale**, a cura di N. Occhiopupo, Bologna, 1978, p. 124: « [...] principio di ragionevolezza significa che il legislatore, pur libero nelle scelte, deve compierle in armonia con il sistema complessivo»; nonché P. M. Vipiana, *Op. cit.*, p. 25 ss.

¹² Non è mancato chi abbia fatto, acutamente, notare come in Germania, la stessa nozione, seppure in maniera non esplicita, si ripresenta sotto le spoglie della c.d. *Verhältnismässigkeit*, ovvero della proporzionalità. Cfr.: M. La Torre, **Introduzione**, cit., p. 40.

¹³ Per non arbitrarietà delle leggi si deve intendere razionalità, ragionevolezza e giustizia, che per quanto siano vicine sia nel significato sia nella radice non devono essere confuse tra di loro; si veda per una maggiore chiarezza, G. Zagrebelsky, **La giustizia costituzionale**, cit., p. 148 ss.

sua intrinseca capacità espansiva¹⁴ che le valutazioni sulla ragionevolezza trovano spazio in tutti i tipi di controllo affidati alla competenza della Corte Costituzionale¹⁵. Essa, infatti, è richiamata tanto nei giudizi di legittimità degli atti legislativi, quanto nei giudizi sui conflitti intersoggettivi ed interorganici¹⁶; essa è utilizzata nei giudizi di ammissibilità del *referendum* abrogativo, come nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei poteri¹⁷. Ne segue che è possibile descrivere il sindacato di ragionevolezza come un controllo a geometria variabile¹⁸.

Entrando maggiormente nello specifico, ovvero volendo tentare di delineare il concetto di ragionevolezza come categoria del diritto pubblico, l'approccio che in questa sede ritengo il più opportuno è quello di individuare una serie di usi teorici, più o meno diffusi, e comunque rappresentativi e paradigmatici, da parte dei maggiori esponenti della dottrina costituzionalista e non solo, al fine di giungere ad una esplicazione del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana.

A dire di Paolo Barile, l'origine della ragionevolezza dovrebbe essere fatta risalire al principio di uguaglianza, o meglio, ad avviso di tale teorico si potrebbe iniziare a parlare di principio di ragionevolezza dal momento stesso in cui nacque il principio di uguaglianza e, pertanto, entrambi i concetti sarebbero da considerarsi tra loro speculari e perfettamente sovrapponibili¹⁹. Tuttavia la Corte Costituzionale, inizialmente, si dimostrò restia all'utilizzo della ragionevolezza e, soltanto successivamente si poté ravvisare una sorta di apertura ad un indirizzo ad essa incline.

In special modo Barile al fine di dimostrare il cambiamento di rotta operato dai

¹⁴ Giova rammentare che nei giudizi sull'ammissibilità del referendum abrogativo, le valutazioni di ragionevolezza hanno la caratteristica della multiformità ed assoluta varietà. Si veda: Corte Cost. n. 30 del 1997; nn. 35, 36 e 37 del 2000; nn. 41, 42, 43 e 44 del 2003; nonché Corte Cost. n. 26 del 1981 e n. 35 del 1997 in materia di aborto; Corte Cost. n. 18 del 1997 sulla funzione statale di indirizzo e coordinamento; n. 42 del 2000 sui patronati; Corte Cost. 13 gennaio 2005, nn. 45, 46, 47, 48 e 49 sulla legge che disciplina la procreazione medicalmente assistita. Altresì per un maggiore approfondimento della ragionevolezza come criterio di valutazione in questioni controverse di bioetica si veda G. Bongiovanni, G. Sartor, C. Valentini (eds), *Reasonableness and Law*, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, in particolare la sessione c) **Reasonableness in Biolaw**.

¹⁵ A. Morrone, **Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza**, Bologna, 2009, p. 1.

¹⁶ A mero titolo esemplificativo *ex multis*: Corte Cost. 10 -18 febbraio 1988, n. 177; Corte Cost. 25 settembre - 1 ottobre, 2003, n. 303; Corte Cost. 9 .27 luglio 1992, n. 379; Corte Cost. 23 gennaio 2006, n. 31.

¹⁷ Si veda R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in **La ragionevolezza nel diritto**, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002, *passim*.

¹⁸ G. Sala, **Potere amministrativo e principi dell'ordinamento**, Milano, 1993, p. 196.

¹⁹ P. Barile, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit., p. 2.

Giudici della Consulta, cita la nota a sentenza della Corte Costituzionale, 22 gennaio 1957, n. 28 e la nota a sentenza della Corte Costituzionale, 9 luglio 1959, n. 46. Nella prima nota, firmata da Giorgianni, si sottolinea come la stessa Corte, in un primo momento nega la ragionevolezza affermando che: «la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti nei rapporti da disciplinare non può essere riservata al potere discrezionale del legislatore»²⁰, ed ancora, «ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla diversità delle situazioni regolate, implicherebbe valutazione di natura politica, o quanto meno, un sindacato per l'uso del potere discrezionale del parlamento, che alla Corte costituzionale non spetta esercitare»²¹.

Giorgianni, invece, conclude le sue riflessioni, a margine della sentenza summenzionata, sostenendo che «la Corte appare mossa dalla certa lodevolissima preoccupazione di controllare la *ragionevolezza* ovvero sia la sostanziale equità e giustizia delle norme ad essa sottoposte. L'annotatore non può, però, fare a meno di segnalare il pericolo insito in siffatta preoccupazione del giudice preposto al controllo della costituzionalità delle leggi»²².

Nella seconda sentenza, invece, i Giudici della Consulta hanno statuito che: «il legislatore non era incorso in manifesto arbitrio o in patente irragionevolezza, comprovante la violazione del principio della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, né ha posto in essere un sistema di norme interamente contraddittorie»²³. A tal proposito si evidenzia l'opinione di Carlo Esposito, il quale poneva la propria attenzione su come la stessa Corte possa essere considerata una sorta di «Giudice della non arbitrarietà delle leggi», in quanto così decidendo, «apriva a se stessa la via a giudicare liberamente e a proprio piacimento della costituzionalità di molte leggi»²⁴. Di contro, l'operato della Corte di sindacare sull'apprezzamento della ragionevolezza dei motivi di differenziazione o di parificazione veniva incoraggiato da quella dottrina che sosteneva ed osservava «ove un simile controllo fosse stato precluso, il rispetto del principio di uguaglianza da parte del legislatore sarebbe rimasto praticamente

²⁰ Cfr.: Corte Cost. 20 febbraio 1962, n. 7.

²¹ M. Giorgianni, nota a sentenza sent. Cost. 20 febbraio 1962, n. 7. *Le norme sull'affitto con canone in cereali. Controllo di costituzionalità o «ragionevolezza» delle norme speciali?*, in *Giur. Cost.*, 1962, p. 82.

²² *Ivi*, p. 89.

²³ *Ibid.*

²⁴ C. Esposito, **La corte costituzionale come giudice della «non arbitrarietà delle leggi»**, (nota a sent. Cost. 20 febbraio 1962, n. 7., in *Giur. Cost.*, 1962, p. 78.

insindacabile, privo della garanzia apprestata della Costituzione a vantaggio di tutti i principi costituzionali e, dunque, praticamente una semplice autolimitazione»²⁵.

Nel contesto di tale dibattito si inserì anche Costantino Mortati che, a proposito, assumeva una posizione di perplessità. Infatti, egli dubitava della tenuità teorica di chi auspicava la possibilità di lasciare al legislatore assoluta arbitrarietà nella valutazione di situazioni diverse in quanto, nel fare ciò, vi è il rischio molto forte di svuotare completamente il principio di uguaglianza²⁶. Nella sua opera principale, *Istituzioni di diritto pubblico*, Mortati afferma che sembra esistere in capo al legislatore, addirittura, un obbligo di non violare le leggi della logica e, nell'affermare ciò, individua quali sono i momenti caratterizzanti tale ragionamento, tutt'oggi considerati validi da molti.

In breve, il ragionamento di Mortati si basa sul seguente schema:

- 1) sussiste una presunzione delle scelte politiche effettuate dal legislatore;
- 2) alla Corte spetta il compito di controllare che tali scelte siano conformi a costituzione;
- 3) il principio di uguaglianza esige uguale disciplina normativa in situazioni uguali, differente normativa in situazioni differenti.
- 4) la deroga alla norma generale è legittima solo se conforme ad interessi costituzionali.

Se si adotta tale schema si avrà il seguente procedimento logico:

- 1.1) accertamento dei fatti ed interpretazione della norma in esame;
- 1.2) valutazione della norma che si discosta dalla regola generale, tramite l'utilizzo della logica, del senso comune, dell'esperienza, delle nozioni tecniche e della coscienza sociale²⁷.

A dire di Mortati, soltanto seguendo la riassunta impostazione si potrà definire in maniera corretta il principio di ragionevolezza, perché, affermando la presenza di un vasto campo di operatività del sindacato di costituzionalità, partendo dalla comparazione tra una norma generale ed una norma che da essa si discosta, l'emergente disparità di trattamento, violando l'art. 3 della Costituzione italiana, troverebbe giustificazione solo se emergesse una deroga basata sulla c.d. natura delle cose, ovvero sulla ragionevolezza.

²⁵ V. Crisafulli, **Ancora in tema di uguaglianza** (nota a sent. cost. 9 luglio 1959, n. 46), in *Giur. Cost.*, 1959, pp. 747- 748 ss

²⁶ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1958, ma anche *passim*.

²⁷ *Ivi*, p. 1029 e ss.

Anche Livio Paladin sembra orientarsi in tal senso, infatti, in una prima fase del proprio pensiero, l'eminente autore pare riconoscere grande rilievo alla peculiarità del caso di volta in volta prospettato alla Corte, che concretamente farebbe ricorso, seppur in maniera contraddittoria, all'espressione ragionevolezza ogni qual volta i parametri da utilizzare, nella risoluzione della singola fattispecie in esame, non si ritrovano in disposizioni scritte nel testo costituzionale. Paladin, sottolinea la difficoltà ed il continuo sforzo da parte della Consulta per superare tale inconveniente. Tuttavia non sempre lo scopo, per quanto nobile, per varie ragioni riesce a realizzarsi²⁸. In una seconda fase, invece, il pensiero di Paladin si caratterizza per rappresentare la tesi negatoria dell'esistenza stessa della ragionevolezza. Espressioni quali ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, non arbitrarietà, e/o analoghi termini usati e ravvisabili nelle sentenze della Corte, sono considerate da Paladin come mere formule verbali a cui non corrisponde un determinato concetto o nozione²⁹. L'utilizzo diffuso ed indiscriminato dell'espressione ragionevolezza implica un'esigenza generica di giustizia delle leggi³⁰. Così, il ricorso alla *ragionevolezza* o *giustificatezza* tenderebbe ad assicurare alla Corte, nelle sue valutazioni, margini di elasticità maggiori o più ampi rispetto a quelli tipici della tecnica delle clausole generali.

3. LE ORIGINI DELLE RIFLESSIONI SULLA RAGIONEVOLEZZA

Le vere e prime riflessioni dottrinali intorno alla ragionevolezza si fanno risalire agli anni '70, facendo riferimento, soprattutto, all'opera di due maestri del pensiero giuridico italiano: Carlo Lavagna ed Aldo Sandulli.

Il primo affermava che parlare di ragionevolezza significasse indagare sulla relazione intercorrente tra diritto e ragione, cioè «indagare sui nessi tra due termini che di per sé offrono appigli estremamente vaghi, così che, attraverso lo squarcio della “ragionevolezza”, si è costretti ad affacciare lo sguardo su sconfinite, vaghe e misteriose distese»³¹. Pertanto, la ragionevolezza in campo giuridico ricoprirebbe un ruolo di notevole rilievo. Essa, infatti, si configurerebbe come «utilizzazione razionale

²⁸ L. Paladin, Op. cit., p. 166.

²⁹ L. Paladin, *Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza costituzionale?*, in AA. VV. *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, cit. p. 163.

³⁰ *Ibid.*

³¹ C. Lavagna, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, 1973, p. 30

dei contesti umani nella costruzione di norme sulla base delle prescrizioni - fonte»³². Ne segue che la ragionevolezza, secondo Lavagna, sarebbe una sorta di ponte tra il diritto e l'azione. Così, da un estremo del ponte, vi sarebbe la presenza di prescrizioni astratte e generali e, dall'altro, l'irripetibile realtà del caso concreto. Dunque, attraverso la ragionevolezza «il guscio vuoto rappresentato dalla prescrizione legislativa viene volta a volta riempito di contenuti normativi che variano (devono variare) precisamente in relazione al possibile evolversi dei contesti umani e in funzione della varietà della fattispecie»³³. Pertanto il ricorso alla ragionevolezza nei giudizi di legittimità, sempre a dire di Lavagna, non potrebbe mancare, anche in considerazione che in tale giudizio vengono ad essere coinvolte due prescrizioni: una ordinaria e l'altra costituzionale. Sicché l'autore afferma che «ciò implica un duplice ricorso alla ragionevolezza: e nella costruzione della norma di raffronto (costituzionale), e nella individuazione della norma raffrontata (legislativa)»³⁴. Quindi, così operando sarebbe possibile individuare diversi tipi di ricorso alla ragionevolezza, che sono così riassunti: a) «un giudizio sulla finalità, volto a stabilire la riconducibilità o meno del fine, concretamente perseguito dalla legge, al fine più generale indicato dalla Costituzione: o come spesso accade, al fine che la Costituzione mostra di considerare volta a volta prevalente»³⁵; b) «un giudizio di pertinenza, che consiste nello stabilire se i mezzi normativi assunti nel perseguire una certa finalità si trovino con questa in rapporto di ragionevole strumentazione, o se non siano del tutto estranei alla finalità, quantomeno dichiarata»³⁶; c) «un giudizio di congruità, relativo alla idoneità (o meglio, alla non palese inidoneità) dei mezzi prescelti dal legislatore rispetto al raggiungimento del fine»³⁷.

Orbene, acuta dottrina ha notato come nel pensiero di Lavagna, si possano individuare *due canali* secondo i quali «è dato utilizzare i contesti umani nel giudizio di legittimità: il giudizio di coerenza, che guarda alla contraddittorietà intrinseca delle prescrizioni legislative ed il giudizio di evidenza, che viceversa si avvale maggiormente di contenuti esterni, consentendo di affermare l'erroneità della legge sulla base di cognizioni comuni, pacifiche, universali³⁸». Infine, Lavagna termina le proprie considerazioni sostenendo che spetta al giudice gettare le fondamenta per quel ponte

³² *Ivi*, p. 646.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ivi*, p. 648.

³⁵ *Ivi*, p. 650.

³⁶ *Ivi*, p. 651.

³⁷ *Ivi*, p. 653.

³⁸ L. D'Andrea, **Ragionevolezza e legittimazione del sistema**, Milano, 2005, p. 32.

tra prescrizioni - fonti e la realtà e, certamente non può considerarsi «un automatico applicatore di leggi idoltrate, ma critico e responsabile costruttore di norme concrete, sulla base, e delle prescrizioni, e della ragionevolezza [...]»³⁹» e conclude, che ciò che rende visibile e funzionale il ponte della ragionevolezza consisterebbe nell'obbligo della motivazione.

Diversa è la riflessione di Aldo Sandulli che riconduce il principio di ragionevolezza al nesso tra la singola legge e l'intero sistema normativo. Lo stesso scrive «la regola della *rationabilitas* delle leggi affonda essa stessa le radici nel principio costituzionale di uguaglianza, del quale l'art. 3 non rappresenta se non la parte emergente dell'*icerberg* che lo contiene⁴⁰». Egli prende le mosse dalla considerazione che ogni norma giuridica, per sua stessa essenza, comporta necessariamente delle modificazioni nel preesistente assetto delle situazioni soggettive e dei rapporti intersoggettivi, per cui ben potrebbe incidere sul principio di uguaglianza e non solo nei casi espressamente contemplati nell'art. 3 della Costituzione italiana, ma anche «tutte le volte che un'innovazione venga introdotta nell'ordinamento (e cioè tutte le volte che una norma venga fatta nascere), ponendo, a base della modificazione del precedente assetto, dati da considerare - nel quadro del sistema legislativo (e cioè nel contesto generale dell'ordinamento) - come logicamente non pertinenti rispetto agli obiettivi (ammessi solo in quanto siano costituzionalmente consentiti) che la legislazione si propone di perseguire, per tale via includendo o escludendo, ingiustificatamente, soggetti, rapporti, situazioni, e perciò creando una disparità in contrasto col sistema»⁴¹. Dunque, il legislatore è vincolato al principio di coerenza, il quale esige che ogni norma giuridica abbia la forma del carattere di universalità fino al massimo limite. Le differenziazioni e/o le assimilazioni devono essere fatte sempre in maniera compatibile con la logica del sistema. Sandulli, inoltre, chiarisce che, all'interno del sistema, è possibile che si presenti un vizio di irragionevolezza, che non è assimilabile all'eccesso di potere, figura tipica del diritto amministrativo, perchè tale vizio atterrebbe non all'atto quanto al risultato dell'atto stesso⁴².

³⁹ C. Lavagna, Op. cit., p. 655.

⁴⁰ A. Sandulli, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. Soc.* 1975, p. 561 ss, nonché in **Scritti Giuridici**, I, Napoli, 1990, p. 665 ss.

⁴¹ *Ivi*, p. 666.

⁴² Sul legame tra ragionevolezza ed eccesso di potere in diritto amministrativo nonché sulla relazione tra ragionevolezza ed eccesso di potere legislativo si rimanda a A. Sandulli, **La proporzionalità dell'azione amministrativa**, Padova, 1998.

Orbene il vizio di irragionevolezza, a dire di Sandulli, si presenterebbe mediante due figure. Da una parte, «i casi di applicazione travalicatrice delle formule elastiche che la Costituzione assegna come confine teleologico all'attività del legislatore»⁴³, dall'altra, invece, i casi di incoerenza della normativa. Quest'ultima può assumere una triplice forma: contraddittorietà, impertinenza ed inadeguatezza. La contraddittorietà si verifica quando le statuizioni della legge risultano inconciliabili con gli obiettivi enunciati nel testo della stessa legge o con il sistema nella sua interezza; l'impertinenza allorquando manca la correlazione logica di funzionalità del meccanismo legislativo rispetto agli scopi da perseguire; infine, l'inadeguatezza si presenta se il legislatore utilizza strumenti sproporzionati allo scopo, tanto per eccesso quanto per difetto⁴⁴. Dunque, la riflessione di Sandulli si presenta sensibile ai rischi di un'indagine sulla ragionevolezza delle leggi e su come essa possa trascinare la Corte Costituzionale da un sindacato di legittimità ad uno di merito e pertanto, l'autore, auspica una sorta di prudenza da parte del giudice delle leggi.

4. LA RAGIONEVOLEZZA: SOSTANTIVIZZAZIONE DI RAGIONEVOLE.

I contributi dottrinali fin qui citati e parzialmente riportati, con special riguardo a quelli di Lavagna e Sandulli, forniscono le coordinate intorno alle quale si è manifestata e si è affermata nel corso degli anni il principio di ragionevolezza.

In tale contesto e sulla scia delle riflessioni *de quibus* sulla ragionevolezza si inserisce la puntualizzazione di Zagrebelsky, il quale pare aver individuato e ricondotto la ragionevolezza a soli tre aspetti, «la ragionevolezza altro non è che la sostantivizzazione di ragionevole»⁴⁵. La diretta e chiara conseguenza di tale intuizione è che i legislatori, i giuristi, i giudici e gli studiosi, debbano comportarsi ragionevolmente, in tutte le occasioni e circostanze in cui si richiede di agire giuridicamente, così che «ragionevolmente vuol dire in modo che le nostre buone azioni possano essere riconosciute come tali»⁴⁶. Sicché, Zagrebelsky ipotizza ed argomenta sulla possibilità di una tripartizione concettuale della ragionevolezza: razionalità, ragionevolezza e giustizia. Il primo aspetto è dato dall'applicazione della

⁴³ A. Sandulli **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit., p. 561 ss. e p. 672.

⁴⁴ *Ivi*, p. 561 ss. e p. 32.

⁴⁵ G. Zagrebelsky, **Su tre aspetti della ragionevolezza**, cit., p. 179 ss.

⁴⁶ *Ivi*, p. 180.

categoria concettuale di cui trattasi, in relazione al principio di uguaglianza. L'autore sottolinea come inizialmente, nelle maggior parte dei casi analizzati dalla Corte, era molto frequente che il principio di ragionevolezza venisse ricondotto ad uno schema trilaterale tipico delle questioni di discriminazione. Si discorre di irrazionalità in tutti i casi di «rottura dell'interna coerenza dell'ordinamento giuridico»⁴⁷, tuttavia non escludendosi «la possibilità di differenziazioni, ma solo di quelle incompatibili con la logica del sistema»⁴⁸. Ne segue che punto focale diventa apprezzare la *ratio* che introdurrebbe un trattamento differenziato, attraverso il riferimento ad una norma che, ponendosi quale *tertium comparationis*, consentirebbe di cogliere la rottura e/o la tensione dell'ordinamento.

A tal proposito Corasaniti, evidenzia come la ragionevolezza altro non è che un mero artificio e pertanto auspica di risolvere le questioni dell'uguaglianza in termini di problemi di interpretazione piuttosto che di ragionevolezza. La tecnica che lo studioso ha indicato è quella dell'analogia, con la conseguenza che le questioni di interpretazione presentate ai Giudici della Consulta come questioni di incostituzionalità, dovevano e devono, essere dichiarate inammissibili e rimandate alle competenti autorità giudiziarie adite, per l'esercizio della funzione interpretativa della norma⁴⁹.

Infine, Zagrebelsky, nell'individuare gli altri due aspetti della ragionevolezza, mette in luce come essi siano entrambi legati all'irragionevolezza, intesa come irrazionalità ed ingiustizia. Su tale puntualizzazione e sull'analisi in tal senso condotta, si evidenzia come autorevole dottrina, in special modo Barile e Fois, abbiamo manifestato la loro condivisione pur ponendo la questione in termini prettamente tecnico - giuridici⁵⁰.

È appena il caso di rammentare che il secondo aspetto di cui discorre Zagrebelsky darebbe vita a un controllo di ragionevolezza che, seppur sempre volto a mantenere la coerenza dell'orientamento, si basa su apprezzamenti di mera

⁴⁷ G. Zagrebelsky, **La Giustizia Costituzionale**, Bologna, 1988, p. 148 ss., si veda anche G. Zagrebelsky e V. Marcenó, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, *passim*.

⁴⁸ *Ivi*, p. 149 ss.

⁴⁹ A. Corasaniti, *Introduzione ai lavori, Le considerazioni conclusive* in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit. rispettivamente p. 1 ss e p. 265 e ss.

⁵⁰ Si veda, P. Barile, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, nonché S. Fois, *Ragionevolezza, e valori: interrogazioni progressive verso le concezioni sulla forma di Stato e sul diritto*, entrambi in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit., rispettivamente p. 21 ss e p. 103 ss.

plausibilità⁵¹. Infine, un controllo secondo giustizia pare originarsi da un controllo esterno in quanto diventano rilevanti «i criteri di giustizia a priori rispetto ai contenuti dell'ordinamento giuridico»⁵². Quindi una legge sarà incostituzionale se appare intrinsecamente arbitraria ovvero priva totalmente di *ratio*, ovvero «contro la natura della cosa regolata»⁵³.

La tesi formulata dal primo Zagrebelsky⁵⁴, pur presentandosi originale, per certi versi presenterebbe però delle fallacie. Infatti, asserire che uno degli aspetti della ragionevolezza sia la giustizia, farebbe perdere il contatto con la dimensione astratta e generale della normazione e, quindi farebbe perdere inevitabilmente ed ineluttabilmente la dimensione della certezza del diritto. Tuttavia, nella realtà ed in concreto, è difficile che possa realizzarsi un caso chiaramente ingiusto, basti pensare che alcuni principi di giustizia sono positivizzati anche a livello costituzionale. A tali critiche, inoltre, si aggiunge la considerazione che i primi due aspetti quello della razionalità e quello della ragionevolezza sembrano essere *in toto* dominati da giudizi di valori e questi non possono rimanere immobili e stabili all'interno di un ordinamento che è in continuo movimento e sempre in costante dinamicità. I consociati o i cittadini, che dir si voglia, devono essere in grado di sapere quale risposta avranno se potranno in essere un determinato comportamento, anche se, appunto, in modo astratto e generico.

5. CONCLUSIONI

Quale che sia l'opinione maggiormente condivisibile, ciò che è certo è che il fondamento della ragionevolezza rimane molto discusso, ed in mancanza di una norma costituzionale esplicita che la stabilisca, la precisi e ne definisca il contenuto, continuerà ad essere utilizzata in differenti livelli di indagine, priva di qualsiasi tipo di regolarità. Infatti, nonostante i tentativi di schematizzazione non siano mancati, in

⁵¹ G. Zagrebelsky, **La giustizia Costituzionale**, cit., p. 154. Si segnala che tale aspetto è stato successivamente approfondito per cui si veda G. ZAGREBELSKY, **Su tre aspetti della ragionevolezza**, cit. p. 179.

⁵² G. Zagrebelsky, **La giustizia Costituzionale**, cit., p. 155.

⁵³ *Ivi*, p. 156.

⁵⁴ G. Zagrebelsky, successivamente, forse anche a causa delle critiche mosse alla sua tesi sulla ragionevolezza, rivede alcuni passaggi circa la formulazione della tripartizione della ragionevolezza. per un maggiore approfondimento si rinvia sempre a : G. Zagrebelsky, *Su tre aspetti della ragionevolezza*, cit. *passim*, nonché *Id.*, *Conferenza stampa tenuta in qualità di Presidente della Corte Costituzionale il 2 aprile 2004, relativa alla giurisprudenza costituzionale nel 2003*, in www.cortecostituzionale.it.

questa sede ne sono stati riportati soltanto alcuni a mero titolo esemplificativo, la ragionevolezza sfugge ad una categorizzazione rigida e statica e, nei confronti di tutti i tentativi *de quibus* si potrebbe muovere una critica comune, ovvero la palese inadattabilità del principio di ragionevolezza, per sua stessa natura, ad essere inquadrato in uno schema valido e certo per ogni dove. Infatti sembra, addirittura, che la ragionevolezza mal si presti ad essere definita come, se così facendo, ovvero spogliandola dei suoi classici vestiti di vaghezza, si creerebbe un'altro e differente principio, insomma non si avrebbe più a che fare con la ragionevolezza che, invece, è un concetto che rievoca in sé uno sguardo da nessun luogo⁵⁵. Ciò potrebbe condurre a pensare di dover applicare modelli di sindacato predeterminati o predeterminabili *a priori*, ma tale operazione comporterebbe notevoli rischi: adottare una visione sostanzialmente monca del fenomeno; rendere la ragionevolezza un'arma suicida o spogiarla di contenuti fino a ridurla ad un guscio vuoto⁵⁶.

Ebbene, da quanto detto, emerge intuitivamente quanto arduo sia l'onere di maneggiare il fenomeno ragionevolezza, tuttavia, tale onere deve essere assolto perchè la ragionevolezza non è un'invenzione arbitraria ma la conseguenza di intendere il diritto e la funzione legislativa in una certa maniera. La ragionevolezza è una categoria concettuale dotata di importanti e svariate valenze, riscontrabili non solo nelle diverse tipologie di pronunce giurisprudenziali, ma anche a livello dottrinale, tanto da diventare *“la vera pietra miliare”* dell'attività svolta dalla Corte Costituzionale italiana⁵⁷, parafrasando la stessa essa va assunta «come un dato caratterizzante sia del nostro sistema di giustizia costituzionale, sia ancor più in generale, del nostro modo di concepire l'ordinamento giuridico e le fonti del diritto»⁵⁸.

⁵⁵ L'espressione qui evocata si rifà alla celeberrima opera di T. Nagel, **Uno sguardo da nessun luogo, Milano, 1988.**

⁵⁶ A. Morrone, *Op. cit.*, pp. 5-22.

⁵⁷ R. Romboli, *Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali*, in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giustizia costituzionale**, cit., p. 229, «la più recente giurisprudenza costituzionale mostra come il giudizio di ragionevolezza svolto dalla Corte sia oramai divenuto senza dubbio la vera pietra miliare della sua attività e come del riferimento all'art. 3 Cost., e del conseguente giudizio in chiave comparatistica tra due diverse posizioni, se ne siano quasi interamente perse le tracce».

⁵⁸ Corte costituzionale, 7 maggio 1981, n. 107.

RIFERIMENTI

A. BALDASSARE, Corte Costituzionale e principio di uguaglianza in AA.VV. **La Corte Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale**, a cura di N. Occhiopupo, Bologna, 1978, p. 124.

A. CORASANITI, Introduzione ai lavori, Le considerazioni conclusive in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit. rispettivamente p. 1 ss e p. 265 e ss.

A. M. SANDULLI, // **principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, Dir. Soc., 1975, p. 561 ss.

A. MORRONE, **Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza**, Bologna, 2009, p. 1.

C. ESPOSITO, **La corte costituzionale come giudice della «non arbitrarietà delle leggi»**, (nota a sent. Cost. 20 febbraio 1962, n. 7., in *Giur. Cost.*, 1962, p. 78.

C. LAVAGNA, **Ragionevolezza e legittimità costituzionale**, 1973, p. 30

C. MORTATI, **Istituzioni di diritto pubblico**, Padova, 1958, ma anche *passim*.

E. G. SARACENI, **L'Autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza**, Milano, 2004,

G. BONGIOVANNI, G. SARTOR, C. VALENTINI (edts), **Reasonableness and Law**, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, in particolare la sessione c) **Reasonableness in Biolaw**.

G. SALA, **Potere amministrativo e principi dell'ordinamento**, Milano, 1993, p. 196.

G. SCACCIA, **Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale**, Milano, 2000, p. 2.

G. ZAGREBELSKY, Su tre principi della ragionevolezza in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nellCorte Costituzionale, Riferimenti comparatistici**, Milano,

1994, p. 179 ss.

_____. **La Giustizia Costituzionale**, Bologna, 1988, p. 148 ss.

L. D'ANDREA, **Ragionevolezza e legittimazione del sistema**, Milano, 2005, p. 32.

L. PALADIN, Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza costituzionale?, in AA. VV. // **principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit. p. 163.

M. ATIENZA, **Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica**, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 203;

_____. **Para una teoría de la argumentación jurídica**, en *Doxa*, 1990, v. 8, p. 39ss.;

_____. **A propósito de la argumentación jurídica**, en *Doxa*, 1998, v. 21, p. 33ss;

M. LA TORRE, Ragione e Diritto in **Una introduzione alla filosofia del diritto**, a cura di M. La Torre e A. Scerbo, Soveria Mannelli, 2003, p. 39;

_____. Introduzione in AA. VV. **La ragionevolezza nel diritto**, a cura di M. La Torre e A. Spadaro Torino, 2002, p. 4 ss.

_____. **Sullo spirito mite delle leggi, ragione, razionalità, ragionevolezza**, Napoli, 2012, *passim*. Questo scritto ha come base la “*inaugural lecture*” tenuta dall'autore all'Università di Hull nell'ottobre del 2001.

P. BARILE, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in AA. VV. // **principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale**, cit., p. 2.

P. M. VIPIANA, **Introduzione al principio di ragionevolezza nel diritto pubblico**, Padova, 1993.

R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in **La ragionevolezza nel diritto**, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002.

R. ROMBOLI, *Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali*, in AA. VV. **Il principio di ragionevolezza nella giustizia costituzionale**, cit., p. 229,

S. BERTEA, **Certeza del diritto e argomentazione giuridica**, Soveria Mannelli, 2002, p. 77.

V. CRISAFULLI, **Ancora in tema di uguaglianza** (nota a sent. cost. 9 luglio 1959, n. 46), in *Giur. Cost.*, 1959, pp. 747- 748 ss.